

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di recupero e riscossione stragiudiziale di crediti maturati nei confronti degli Utenti che hanno cessato il rapporto contrattuale di somministrazione del servizio idrico e/o di fognatura e/o depurazione.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1.1. Il presente capitolato fissa le norme che regolano l'appalto per lo svolgimento del servizio di recupero e riscossione stragiudiziale di un lotto di crediti maturati nei confronti degli Utenti che hanno cessato il rapporto contrattuale di somministrazione del servizio idrico e/o di fognatura e/o depurazione.
- 1.2. I corrispettivi a pagamento del servizio, intesi come importo massimo a base d'asta, ammontano a complessivi € 400.000,00.

2. MODALITA' DI AFFIDAMENTO

- 2.1. Il servizio sarà affidato mediante procedura aperta ex art. 3, c. 37 e 220 del D. Lgs. n.163/06.
- 2.2. L'aggiudicazione sarà effettuata ex art. 82 dello stesso decreto legislativo con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto in favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo percentuale della "commissione d'incasso" a base d'asta del 15% (quindicipercento) oltre IVA, nonché il maggior ribasso percentuale sull'importo della "commissione fissa unitaria", per cliente, relativa a pratiche inesigibili a base d'asta, pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA.
- 2.3. Il calcolo dell'offerta più vantaggiosa per AQP sarà effettuato applicando la seguente formula:
TOT = (1000(numero fisso) * %cio) + (1000(numero fisso) * %cfo)
%cio = ribasso "commissione d'incasso" offerta dal singolo offerente
%cfo = ribasso "commissione fissa unitaria" offerta dal singolo offerente
L'aggiudicazione verrà conferita al concorrente che avrà totalizzato il risultato (TOT) più alto, tale dato rappresenta quindi il maggior ribasso applicato.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 3.1. Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione nell'apposito Albo, istituito ai sensi dell' art.53 del D.Lgs. n.446/1997 presso il Ministero delle Finanze, per capitale sociale minimo di legge interamente versato, di cui al comma 7 bis dell'art.32 del D.L. n.185 del 29/11/2008, convertito con modif. nella L. n.2 del 28/01/2009 e regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000, n. 289;
 - Banche o intermediari finanziari, iscritti all'Albo presso ufficio Italiano cambi, nell'elenco generale degli intermediari finanziari T.U.D.L n. 385/93

I partecipanti alla gara devono, inoltre, presentare la seguente documentazione:

1. iscrizione alla Camera di Commercio per categoria compatibile con il servizio oggetto della presente gara; per i soggetti con sede in altri Stati membri, iscrizione in uno dei registri commerciali dello Stato di appartenenza di cui all'art.39 del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006;
2. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.395/1993;
3. attestazioni sottoscritte dal rappresentante legale dell'Ente/Società e/o dal responsabile del servizio interessato, da cui risulti l'espletamento del servizio di

recupero e riscossione delle morosità pregresse per canoni, tributi e/o contributi, nell'ultimo triennio 2006/2007/2008, per un ammontare complessivo dei crediti da recuperare di almeno Euro 2.650.000.

Le suddette attestazioni dovranno indicare:

- il tipo di servizio svolto ovvero recupero e riscossione delle morosità dei canoni, tributi, contributi ecc.;
 - l'importo del servizio espletato relativo al valore complessivo delle morosità pregresse da recuperare considerate esigibili;
 - la durata dell'affidamento;
 - la regolare esecuzione del servizio;
 - la regolarità dei versamenti effettuati all'Ente/Società committente;
 - la sottoscrizione del rappresentante legale e/o del responsabile del servizio;
4. l'importo del fatturato globale d'impresa nelle molteplici attività costituenti l'oggetto sociale, realizzato nell'ultimo triennio 2006/2007/2008 e la realizzazione nello stesso triennio di un fatturato relativo a servizi analoghi a quello oggetto della gara d'appalto per un importo non inferiore a Euro 400.000,00;
5. l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.

3.2 In caso di raggruppamento di imprese tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti da tutti gli operatori economici, ad eccezione dei requisiti di cui ai precedenti punti 3) e 4) che devono essere posseduti dalla capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% dei requisiti richiesti.

3.3 E' ammessa la partecipazione di Consorzi aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge.

3.4 E' consentito l'avvalimento ex art.49 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i.

4. CAUZIONE PROVVISORIA

4.1. Tutti gli operatori economici al momento della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione, dovranno prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo del corrispettivo a pagamento massimo del servizio posto a base di gara alternativamente con una delle seguenti modalità:

- fideiussione bancaria,
- polizza assicurativa fideiussoria;
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

4.2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria dovranno essere rese, pena la non accettazione, mediante le schede tipo di cui al D.M.123/2004.

4.3. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del c.c., in conformità all'art. 75,cc 4,5,6 e 8 del codice dei contratti;

4.4. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme diverse dalla fideiussione bancaria o dalla polizza assicurativa fideiussoria, dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

4.5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia dovrà riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

4.6. La cauzione provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo ed al rilascio della cauzione definitiva. La cauzione sarà restituita ai

non aggiudicatari non appena divenuto efficace il provvedimento relativo all'aggiudicazione definitiva.

5. GARANZIE

- 5.1. L'impresa aggiudicataria dovrà prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva., pari al 10% dell'importo riveniente dalla differenza tra l'importo complessivo dei crediti da recuperare, e la somma degli importi delle commissioni d'incasso spettanti quali corrispettivo o pagamento del servizio.
- 5.2. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2 ,allegata al D.M. n.123/2004 in osservanza alla clausola di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957,co.2 del codice civile, in conformità all'art.113,co.2 e 3 del codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
- 5.3. La cauzione dovrà essere tenuta integra per tutta la durata del servizio. La diminuzione della cauzione comporterà l'obbligo del reintegro da parte dell'appaltatore. In difetto, l'appaltatore dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte di AQP.
- 5.4. L'appaltatore dovrà rispondere pienamente per tutti i danni causati a persone e/o cose e a terzi che possono derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad esso o da comportamenti anche omissivi del proprio personale per tutta la durata del servizio. A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà costituire idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 50.000,00. Copia della polizza dovrà essere trasmessa ad AQP entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
- 5.5. L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre prestare, a copertura dell'ammontare totale dei crediti affidati per il recupero, una garanzia fideiussoria bancaria, con validità ed efficacia per tutta la durata del servizio, escutibile a prima richiesta, di importo pari all'intero importo dei crediti da recuperare, come indicato al successivo art. 9.1. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 5.6. L'importo inizialmente assicurato con la garanzia di cui al precedente comma 5.5 sarà progressivamente ridotto, in proporzione alle somme via via recuperate sia a seguito di versamento diretto da parte dei clienti ad AQP sia a seguito di riversamento da parte dell'appaltatore ad AQP medesima.

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- 6.1. Il servizio di cui all'art.1 prevede:
 - a) l'acquisizione da AQP di un elenco, in formato elettronico, secondo il tracciato che sarà fornito all'aggiudicatario dell'appalto, contenente l'elenco dei crediti, maggiorati della "commissione di incasso", di cui al punto 9.2 a), per la causale di cui al precedente art.1, non ancora riscossi, alla data di elaborazione dell'elenco stesso.
 - b) l'esecuzione di ogni attività necessaria per il recupero del credito di cui al punto precedente;
 - c) l'effettuazione da parte dei clienti di tutti i versamenti, legati all'attività di recupero oggetto dell'appalto, direttamente sul c/c 16240731 intestato ad AQP. I versamenti degli importi effettuati dai debitori direttamente all'aggiudicatario, dovranno essere dallo stesso corrisposti ad AQP S.p.A. sul c/c 63883 IBAN IT 52 H 03067 04000 000000063883 entro la

decade successiva alla data di versamento del cliente. Il riversamento da parte dell'appaltatore dovrà essere accompagnato da un flusso di dettaglio secondo il tracciato che sarà fornito all'aggiudicatario dell'appalto, contenente tutti gli incassi relativi alla decade precedente.

d) Nel caso in cui l'azione svolta dall'appaltatore non si sia risolta nell'integrale riscossione del dovuto, questo dovrà fornire relativamente alle somme non recuperate, per ogni singola posizione, una dettagliata relazione delle attività eseguite in ordine all'irrecuperabilità del credito (effettiva inesistenza del debitore al domicilio indicato o altro reperito, motivazione per il rifiuto al pagamento e/o mancato incasso), nonché notizie utili a valutare la convenienza economica di eventuali azioni legali per il recupero coattivo del credito, unitamente all'eventuale documentazione presentata/consegnata dal cliente. L'attività eseguita dovrà essere desumibile inoltre dalla corretta compilazione di una scheda informativa, come da modello allegato al capitolato, a cui andranno allegati i documenti originali giustificativi. A titolo esemplificativo, per i crediti inesigibili, si dovranno fornire i seguenti allegati:

Tipologia	Documentazione
Irreperibilità	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricevuta della raccomandata di ritorno inesitata 2. certificazione di residenza anagrafica attestante diversa residenza
Fallimento o procedura concorsuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. sentenza declaratoria
Morte	<ol style="list-style-type: none"> 1. certificato di morte 2. estratto dell'atto di nascita del de cuius da cui si deduca la non accettazione dell'eredità

6.2. Per ogni pratica affidata l'appaltatore riceverà un mandato d'incasso avente durata di 200 giorni; la procedura diretta al recupero del credito dovrà iniziare entro 5 giorni dalla data del verbale di affidamento del servizio.

6.3. L'appaltatore solleva AQP da ogni danno o conseguenza negativa che possa derivare dall'azione di recupero.

7. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

7.1. L'impresa aggiudicataria che nell'espletamento del servizio procederà con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, dovrà svolgere le attività oggetto del servizio nel rispetto dei principi contrattuali di etica e correttezza professionale oltre che delle norme vigenti di legge. In particolare nell'espletamento della propria attività l'impresa aggiudicataria dovrà:

- accettare a proprio carico tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio di che trattasi;
- rispettare la tempistica prevista;
- assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di ritorno all'AQP S.p.A.;
- mantenere riservata qualunque informazione relativa all'attività svolta e ai soggetti morosi;
- predisporre l'attività di recupero in autonomia sulla base delle informazioni trasmesse da AQP all'avvio dei lavori;
- non chiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle indicate e concordate;
- assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento del servizio di che trattasi, sollevando nel contempo AQP;

- gestire eventuali situazioni conflittuali tutelando il diritto all'immagine di AQP;
 - impiegare esclusivamente personale in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del servizio;
 - l'aggiudicatario è edotto che AQP, committente, declina ogni responsabilità per eventuali infortuni che potrebbero verificarsi durante le prestazioni d'opera da parte dei suoi dipendenti.
- 7.2. È fatto divieto all'aggiudicatario di aprire c/c postali a proprio nome per le riscossioni oggetto dell'appalto. AQP si riserva il diritto di eseguire in ogni momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'attività del fornitore al fine di accertare il regolare andamento del servizio.
- 7.3. Le eventuali contestazioni saranno notificate all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R., nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi;
- 7.4. Il riscontro alle contestazioni notificate potrà essere effettuato in contraddittorio tra le parti interessate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della succitata raccomandata.
- 7.5. L'appaltatore sarà tenuto, altresì, a fornire ad AQP tutte le notizie e gli atti che saranno richiesti;
- 7.6. Nulla potrà essere addebitato ad AQP dall'appaltatore per eventuali anomalie di banca dati che dovessero essere presenti nel flusso di cui al punto 6.1.a.

8. DURATA

- 8.1. La durata del servizio in oggetto è fissata in 200 giorni a partire dalla data di consegna, stabilita da apposito verbale redatto tra le parti ad avvenuta aggiudicazione.
- 8.2. AQP si riserva di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, qualora l'appaltatore non dimostri di essere in grado di eseguire con diligenza il servizio richiesto.
- 8.3. Alla scadenza AQP si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del servizio in oggetto, ai sensi del combinato disposto degli art. 29 comma 1 e 221,co.1 lett.f) del D.Lgs. 163/2006.

9. CORRISPETTIVE PAGAMENTO DEL SERVIZIO

- 9.1. I crediti da recuperare am monteranno ad un massimo di € 2.650.000,00 relativi a n.777 clienti, così riportati nell'allegato al capitolato denominato "statistiche".
- 9.2. A fronte delle attività svolte saranno riconosciuti, all'impresa aggiudicataria, i seguenti corrispettivi:
- a) commissione d'incasso pari al 15% degli importi effettivamente recuperati al netto del ribasso d'asta offerto, come individuate al precedente punto 6.1 c);
 - b) commissione fissa, unitaria per cliente, relativa a spese sostenute su partite inesigibili, come individuate al precedente punto 6.1 d), pari a € 50,00 al netto del ribasso d'asta offerto;

10. MODALITA' DI PAGAMENTO

- 10.1. I corrispettivi maturati dall'appaltatore, di cui al precedente articolo, dovranno essere fatturati mensilmente ad AQP entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento, nel seguente modo:
- le commissioni d'incasso di cui al precedente punto 9.2a), fatturate da AQP al cliente, sulla base della evidenza degli importi recuperati come meglio evidenziati in apposito elenco, ricavato da AQP, selezionando i versamenti relativi alle partite affidate, intervenuti sui c/c di AQP, nell'intervallo temporale definito dal mandato d'incasso.
 - le commissioni fisse di cui al punto 9.2b) fatturate ad AQP subordinate alla consegna ad AQP da parte dell'aggiudicatario della documentazione di cui al precedente punto 6.1 d) in uno con apposito flusso analitico in formato elaborabile sulla base del tracciato concordato.

- 10.2. Fatte salve le verifiche di legge, i pagamenti verranno effettuati entro 90 giorni fine mese data di ricevimento della fattura
- 10.3. AQP si riserva di verificare la conformità dei servizi effettuati e la completezza e la regolarità della documentazione prodotta alle previsioni contrattuali.
- 10.4. La suddetta verifica sarà effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'attività, previa presentazione della richiesta del rimborso delle commissioni relative.

11. DIVIETO DI CESSIONE

- 11.1. E' vietata la cessione del servizio a terzi, a pena di nullità del contratto, ai sensi dell'art.118,co.1 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.

12. DECADENZA DEL SERVIZIO

- 12.1. La decadenza del servizio potrà essere pronunciata:
- 1) per mancato versamento degli importi acquisiti direttamente alle prescritte scadenze previste dall'art. 6 del presente capitolato;
 - 2) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio,
 - 3) per aver conferito il servizio, in tutto o in parte, in appalto a terzi, ovvero per aver ceduto, anche parzialmente, il contratto a soggetti terzi;
 - 4) per i casi previsti dagli artt.11 e 13 del D.M.11/09/2000,n. 289.
- 12.2. La decadenza del servizio comporterà la risoluzione di diritto del contratto ad esso annesso, fermo restando il diritto di AQP al risarcimento dei danni.

13. PENALI

- 13.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, all'aggiudicatario potranno essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione di AQP, che vanno da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo dell'1% del deposito cauzionale.
- 13.2. Versamenti tardivi degli importi incassati direttamente: penale di Euro 500,00 per ogni singolo giorno di ritardo, con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti;
- 13.3. Qualora l'aggiudicatario richieda al cliente commissioni d'incasso maggiori da quelle stabilite nel contratto, sarà applicata una penale pari al doppio della somma incassata, fermo restando la responsabilità civilistica e penale e relativi oneri.
- 13.4. Per ogni altra fattispecie non contemplata, la penale verrà determinata dal dirigente preposto nei limiti di cui al precedente comma 1.
- 13.5. La contestazione dell'addebito verrà fatta con le modalità di cui all'art.7.
- 13.6. Il pagamento delle penali dovrà avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'aggiudicatario non proceda a corrispondere ad AQP il pagamento effettuatoogli dal debitore direttamente, AQP si rivarrà sulla cauzione.
- 13.7. Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. n. 89 del 09/03/2000.
- 13.8. L'applicazione della penale non precluderà ad AQP la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

14. RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

- 14.1. L'aggiudicatario si obbliga a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali, di cui sarà in possesso, e per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
- 14.2. Al riguardo, l'aggiudicatario si obbliga a che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito

e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della legge 31/12/1996 n.675 e s.m.i.

- 14.3. Per tutta la durata del servizio oggetto del presente capitolato, nonché, indefinitamente, dopo tale scadenza, l'aggiudicatario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che comunque collaboreranno all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
- 14.4. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a tenere indenne AQP da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale e materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi del presente articolo.

15. PERSONALE

- 15.1. Il personale destinato al servizio dovrà agire sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario.
- 15.2. L'aggiudicatario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. n. 289/2000, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e degli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio.
- 15.3. Inoltre provvederà, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato AQP, comunicando nei termini di legge, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.
- 15.4. In caso di violazione degli obblighi sopradetti e previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del lavoro ad AQP, questo si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% del corrispettivo da liquidare.
- 15.5. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto dopo che il competente Ispettorato del Lavoro avrà comunicato che l'appaltatore si sia posto in regola, né questo potrà sollevare eccezione alcuna per il mancato pagamento né avrà titolo per chiedere alcun risarcimento di danni.
- 15.6. L'aggiudicatario nella gestione del servizio adotterà inoltre tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 626/1994 come modif. dal D.Lgs. n.81/2008.
- 15.7. L'aggiudicatario dovrà tenere aggiornato il libro matricola ed il registro di tutto il personale impiegato nella gestione del servizio, con l'obbligo di esibire detto elenco in caso di controllo disposto da AQP o dagli enti preposti alla vigilanza.
- 15.8. L'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere mensilmente ad AQP l'attestazione di correttezza contributiva Inps e Inail (DURC).
- 15.9. AQP rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'appaltatore ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso AQP.
- 15.10. Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato da AQP e dovrà attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento (codice etico) dei dipendenti di AQP.
- 15.11. Qualora AQP dovesse ritenere che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, potrà richiedere con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

16. CONTROVERSIE

- 16.1. Per la definizione delle eventuali controversie in dipendenza del servizio di cui al presente capitolato sarà competente il Foro di Bari.

17. ONERI DI SICUREZZA

17.1. L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato sarà esente da oneri di sicurezza.

18. SPESE CONTRATTUALI

18.1. Le spese del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicatario.

19. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

19.1. L'aggiudicatario dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio presso la sede di AQP.

19.2. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata.

19.3. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'aggiudicatario si intenderà fatta personalmente all'appaltatore.

20. ESSENZIALITA' DI TERMINI E COMMUNICAZIONI

20.1. I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per AQP della costituzione in mora dell'appaltatore.

Allegato: Statistiche
Composizioni crediti

Quantità Clienti	Quantità Fatture	Totale Residuo	Classificazione	Range	Domicilio Fiscale
29	201	102413,54000€	CONDOMINI	Range da € 500 a € 10000	BR
29	237	104183,1000€	CONDOMINI	Range da € 500 a € 10000	FG
5	30	73894,72000€	IACP AUTOGESTIONE	Range da € 500 a € 9.000.000	BA
3	9	6774,92000€	IACP AUTOGESTIONE	Range da € 500 a € 9.000.000	BR
5	57	39186,71000€	IACP AUTOGESTIONE	Range da € 500 a € 9.000.000	FG
1	6	1102,58000€	IACP AUTOGESTIONE	Range da € 500 a € 9.000.000	PZ
2	22	109931,96000€	IACP AUTOGESTIONE	Range da € 500 a € 9.000.000	TA
1	12	3380,61000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	AN
12	46	20748,32000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	AV
1	5	610,66000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	BS
2	15	22114,26000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	CE
2	6	8571,34000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	CH
1	18	574,81000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	CO
1	1	654,53000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	CR
1	13	1671,32000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	CS
1	27	1716,55000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	CT
1	16	505,98000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	GE
1	2	526,26000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	GO
1	1	719,47000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	LO
1	1	1185,46000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	ME
12	72	13594,04000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	MI
2	17	2670,61000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	MO
288	1593	625099,17000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	MT
11	56	44868,55000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	NA
196	1049	316154,53000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	PZ
1	3	1008,81000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	RE
22	154	95713,34000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	RM
2	14	1825,39000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	SA
1	22	676,54000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	SP
1	13	4609,86000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	TN
12	75	13306,92000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	TO
1	4	859,67000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	TR
2	3	2000,91000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	TV
2	8	5921,96000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	VA
3	45	7700,51000€	PRIVATI	Range da € 150 a € 9.000.000	VR
121	955	731100,72000€	SOCIETA'	Range da € 200 a € 9.000.000	FG

